



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15611 del 2014, proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fachile, con domicilio eletto presso Salvatore Fachile in Roma, piazza Mazzini, 8;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del titolo di viaggio per stranieri - risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2015 la dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, cittadino turco, di ernia curda, titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. 286 del 25 luglio 1998, il 14-5-2014, richiedeva il rinnovo del titolo di viaggio ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. n. 251 del 19 novembre 2007.

La Questura di Roma, inviava una comunicazione ai sensi dell'art 10 bis, il 14-5-2014, peraltro relativa al rilascio del permesso di soggiorno, a cui rispondeva il difensore del ricorrente il 22-5-2014, con riferimento alla domanda di rinnovo del permesso per motivi umanitari, richiamando i motivi relativi alla concessione della protezione umanitaria per non volere rivolgersi alle proprie autorità consolari e comunque affermando che le generalità del richiedente erano state già chiarite al momento dell'audizione davanti alla Commissione.

Con provvedimento notificato il 9-10-2014 la Questura rigettava la richiesta sulla base della non sufficienza del presupposto costituito dal non volere contatti con la propria rappresentanza diplomatica.

Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:

violazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 241 del 1990; dell'art 16 della Costituzione; errata applicazione della Circolare del Ministero dell'Interno del 24 -2-2003.

E' stata formulata altresì la domanda di risarcimento danni.

Si è costituita l'amministrazione a mezzo dell'Avvocatura dello Stato depositando documentazione.

Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2015 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

All'udienza pubblica dell' 11 giugno 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Il titolo di viaggio richiesto dal ricorrente è quello previsto dall'articolo 24 del d.lgs. 251 del 2007 comma 2.

L'articolo 24 del d.lg. 251 del 2007 prevede al comma 1 che per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilasci ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra.

Ai sensi del comma 2, qualora sussistano fondate ragioni che non consentano al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri.

Dispone , altresì, la norma che, qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento di cui al comma 1 o al comma 2 sia rifiutato o ritirato.

In base al comma 3 , inoltre, il rilascio di tali documenti è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio.

La circolare del Ministero dell'Interno del 24 Febbraio 2003, disposizioni in merito al rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, prevede espressamente per lo straniero munito di permesso di soggiorno per motivi umanitari, privo di passaporto o nell'impossibilità di ottenerlo, la possibilità di ottenere il titolo di viaggio per stranieri di cui alla circolare 48 del 1961, espressamente richiamata

dalla Questura nel provvedimento di diniego del titolo di viaggio.

La situazione del richiedente è, quindi, proprio quella che consente il rilascio del titolo di viaggio in basi a tali disposizioni ministeriali.

La richiesta della certificazione consolare da parte della Questura, sulla cui mancanza è basato il provvedimento impugnato, risulta, infatti, superflua in quanto il ricorrente era stato già compiutamente identificato dallo stesso permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari e dai rilievi fotodattiloscopici effettuati in sede di rilascio di tale permesso.

Infine, anche le fondate ragioni di non poter richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza di cui al comma 2 dell'articolo 24, devono essere valutate tenuto conto della particolarità della posizione del soggetto che beneficia di un permesso di soggiorno per fini umanitari, pena l'inutilità della estensione, non in via legislativa ma da parte dell'Amministrazione con la circolare del 2003, della tutela relativa al rilascio del titolo di viaggio a chi non abbia avuto il riconoscimento dello status di rifugiato. A conferma di tale interpretazione si deve far riferimento alla stessa circolare del 2003, che prevede il rilascio del titolo di viaggio "a chi sia privo di passaporto ovvero si trovi nell'impossibilità di ottenerlo", e alla circolare 48 del 1961 che riguarda "gli stranieri che non abbiano la qualifica di rifugiati politici e che, per ragioni varie, non possono ottenere il passaporto delle autorità del loro paese". Da tale disciplina emerge con chiarezza l'ampiezza della nozione di tali ragioni, nelle quali può anche rientrare la attestazione di non volere contatti con la rappresentanza diplomatica del proprio paese, considerata dalla amministrazione elemento non sufficiente quale presupposto per il rilascio del titolo di viaggio .

Sotto tali profili, del difetto di istruttoria e di motivazione, il ricorso è

fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato, salva l'ulteriore attività amministrativa.

Deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento danni in relazione alla tutela cautelare che ha impedito il verificarsi di eventuali danni e comunque alla mancata prova e deduzione di elementi di danno verificatosi nelle more della tutela cautelare, oltre alla mancata deduzione e prova di tutti gli elementi dell'illecito della amministrazione, compresi quelli relativi agli elementi soggettivi della responsabilità.

In considerazione della particolarità della materia in questione e delle difficoltà interpretative del sistema normativo sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato, salva la ulteriore attività amministrativa..

Respinge la domanda di risarcimento danni

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente FF

Francesco Arzillo, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)